



DIREZIONE PROVINCIALE DI: LUCCA

UFFICIO TERRITORIALE DI: LUCCA

Registrazione di Atto Privato

Il 09/07/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZQ , serie 3 , numero 553

data di stipula: 05/04/2026

ident.vo telematico: TZQ26L000553000UC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: GLNMNL63B43H980Z

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92077650460				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

L'INCARICATO del Servizio
Cinzia Leopizzi

Cinzia Leopizzi

Daidele Marel
Stefano
Pecora Secchi
Tolando
M. G. G.



STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"orizzonte -APS"

TITOLO I

COSTITUZIONE - NATURA - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione e natura giuridica

Sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art.118 quarto comma della Costituzione, in conformità al Codice Civile, alla legge 106/2016 e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, è costituita un'Associazione di Promozione Sociale, che assume la denominazione di "orizzonte"

L'Associazione, una volta iscritta nella sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dedicata alle associazioni di promozione sociale, assumerà la denominazione "orizzonte APS" e utilizzerà l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione è ente del Terzo Settore, non riconosciuto, privo di scopo di lucro, e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 2 - Sede e durata

L'Associazione ha sede nel Comune di Lucca (Provincia di Lucca). Il cambio di sede all'interno dello stesso comune può essere deliberato dall'assemblea sociale e non comporta modifica statutaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - Affiliazione e riconoscimento

L'Associazione può aderire, affiliarsi o associarsi a reti associative, enti, organismi o coordinamenti del Terzo Settore, nonché ad altri enti senza scopo di lucro, quando ciò sia utile al perseguimento delle finalità statutarie e conforme alla normativa vigente.

La relativa deliberazione è assunta dal Consiglio Direttivo, che ne valuta la coerenza con le finalità associative e gli effetti organizzativi, patrimoniali e statutari.

L'adesione non può in alcun caso comprimere l'autonomia associativa né alterare il principio di democraticità interna.

TITOLO II

FINALITÀ E ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 4 - Finalità

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, costituito in forma di Associazione di Promozione Sociale, privo di scopo di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riferimento all'educazione, al sostegno e all'assistenza della famiglia, nonché alla promozione del benessere psicologico e relazionale della persona.

In attuazione dei principi costituzionali di solidarietà, uguaglianza e libertà associativa, l'Associazione opera al fine di:

- promuovere la cultura dell'educazione affettiva, relazionale e familiare, favorendo lo sviluppo armonico della persona nelle diverse fasi della vita;

- contribuire al benessere psicologico dell'individuo, della coppia e della famiglia, attraverso percorsi di sostegno, prevenzione e accompagnamento;
- realizzare attività di assistenza, consulenza e intervento in ambito psicologico e psicoterapico, nonché percorsi clinici specialistici rivolti a minori, adulti, coppie e nuclei familiari nel rispetto delle normative professionali vigenti e senza finalità lucrative;
- organizzare attività informative, formative e divulgative, anche attraverso incontri, seminari, corsi, laboratori ed eventi, finalizzate alla diffusione di conoscenze scientifiche e buone pratiche in ambito psicologico, educativo e familiare;
- favorire la crescita personale, la coesione sociale e la piena valorizzazione della persona, promuovendo inclusione, partecipazione e tutela delle fragilità.

L'Associazione opera inoltre con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di:

- contribuire a dare attuazione agli articoli 2, 3, 4 e 18 della Costituzione;
- consentire ai propri soci e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita;
- sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- valorizzare il potenziale di crescita personale, sociale e, ove possibile, di inclusione lavorativa dei destinatari delle attività.

Nell'ambito delle suddette finalità, l'Associazione svolge in via principale attività di interesse generale in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi e di terzi, mediante azioni volontarie, mutualistiche o attraverso l'erogazione anche gratuita di servizi, nel rispetto della normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore.

Le attività eventualmente rientranti nell'ambito di professioni regolamentate o di attività soggette a specifici titoli abilitativi, autorizzazioni o accreditamenti sono svolte esclusivamente nel rispetto della normativa vigente e per il tramite di soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile.

Essa può inoltre accettare erogazioni liberali, donazioni o contributi da persone fisiche, enti o associazioni che perseguano finalità affini o coerenti con il proprio oggetto sociale.

Articolo 5 – Attività

L'Associazione esercita, in via principale, una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

In particolare, l'Associazione svolge in via principale e prevalente le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Nell'ambito delle suddette attività di interesse generale, l'Associazione può in particolare:

- organizzare e gestire percorsi di ascolto, sostegno, consulenza e accompagnamento in ambito psicologico, relazionale, affettivo, familiare e sessuologico;
- promuovere interventi di prevenzione, informazione, sensibilizzazione e promozione del benessere psicologico, emotivo, relazionale e familiare;
- organizzare corsi, seminari, laboratori, convegni, incontri, sportelli e attività divulgative su tematiche educative, psicologiche, sociali e familiari;
- realizzare progetti educativi e formativi in scuole, contesti educativi, servizi territoriali, enti pubblici e privati e comunità locali;
- attivare servizi e interventi di supporto in favore di persone, coppie, famiglie, minori e soggetti in condizioni di fragilità o svantaggio;
- erogare, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di professioni regolamentate, prestazioni di natura psicologica e psicoterapeutica strettamente coerenti con le finalità associative e con le attività di interesse generale sopra indicate.

Le attività di interesse generale sono svolte prevalentemente in favore degli associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, anche mediante azioni volontarie, mutualistiche o erogazione gratuita di beni o servizi, nel rispetto della normativa vigente.

L'Associazione può inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e del Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107 purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla normativa vigente. L'individuazione concreta delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo.

Per il finanziamento delle proprie attività di interesse generale, l'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e in conformità alle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Le eventuali attività svolte verso corrispettivo saranno esercitate nel rispetto della disciplina fiscale vigente applicabile agli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS.

L'Associazione, in quanto Ente del Terzo Settore iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), può accedere al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), nonché del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 e del D.P.C.M. 23 luglio 2020.

A tal fine, l'Associazione potrà richiedere l'iscrizione nell'elenco permanente degli enti del Terzo Settore accreditati al beneficio del cinque per mille, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

Le somme percepite a titolo di cinque per mille saranno destinate al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017, con particolare riferimento ai progetti di educazione, sostegno psicologico, assistenza alla famiglia, percorsi psicoterapici e attività formative e informative in ambito psicologico e relazionale.

L'Associazione provvede agli obblighi di rendicontazione e trasparenza previsti dalla normativa vigente, con pubblicazione nei termini di legge delle informazioni relative all'utilizzo delle somme percepite.

TITOLO III

GESTIONE, MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA', SOCI E PARTECIPANTI NON ASSOCIATI

Articolo 6 – Gestione e modalità di svolgimento delle attività organizzate

Per la realizzazione delle sue attività, per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione e le modalità di svolgimento delle attività di interesse generale privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti associati.

Quando ciò sia necessario ai fini del perseguimento delle proprie finalità e allo svolgimento delle proprie attività, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 117/2017, l'Associazione può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri soci.

Articolo 7 – Soci

Possono essere associati dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e gli scopi e si impegnano a rispettarne lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi.

Possono altresì essere ammessi come associati le associazioni di promozione sociale, altri Enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate, nel rispetto dell'art. 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e della normativa vigente.

L'Associazione è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche associate ovvero a tre associazioni di promozione sociale. Qualora tale numero venga meno, esso deve essere reintegrato entro un anno; in difetto, l'Associazione assume le determinazioni conseguenti previste dalla legge.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. Tale qualifica ha esclusivo valore storico, morale e ideale e non attribuisce diritti patrimoniali o amministrativi ulteriori rispetto agli altri soci, né comporta deroghe al principio di uguaglianza associativa.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite e con l'attività di interesse generale svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve motivare la relativa deliberazione e comunicarla all'interessato entro sessanta giorni. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera nella prima riunione utile.

La qualità di socio è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso e i casi di esclusione previsti dal presente statuto.

La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

Articolo 8 – Partecipanti non associati

L'Associazione può avvalersi, oltre che dei soci, anche di soggetti che partecipano alle attività associative senza assumere la qualità di associati.

Tali soggetti sono qualificati come partecipanti non associati e possono prendere parte a progetti, iniziative, percorsi formativi, eventi, attività culturali, educative, sociali, di sostegno e ad ogni altra attività promossa dall'Associazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo o da apposito regolamento.

I partecipanti non associati non hanno diritto di voto, non partecipano all'Assemblea in qualità di aventi diritto, non possono ricoprire cariche sociali e non acquistano alcuno dei diritti riservati agli associati.

L'eventuale partecipazione alle attività associative da parte di soggetti non associati non comporta l'acquisizione automatica della qualità di socio, che resta subordinata alla presentazione di apposita domanda e alla relativa deliberazione di ammissione ai sensi del presente statuto.

L'Associazione può disciplinare con apposito regolamento le modalità di partecipazione dei soggetti non associati alle proprie attività, nel rispetto dei principi di uguaglianza, trasparenza, correttezza e non discriminazione.

Articolo 9 – Diritti e doveri dei Soci

Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali doveri nei confronti dell'Associazione.

Ciascun socio ha diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa e alle attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti interni;
- b) intervenire all'Assemblea;
- c) esercitare il diritto di voto nei casi e con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto;
- d) eleggere gli organi sociali e candidarsi alle cariche associative, nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto;
- e) esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal presente statuto;
- f) essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento.

Hanno diritto di elettorato attivo tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa, ove prevista.

Hanno diritto di elettorato passivo tutti i soci maggiorenni iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa, ove prevista.

In conformità ai principi dell'ordinamento e alla normativa vigente, il socio minorenni partecipa alla vita associativa. Il diritto di voto in Assemblea è esercitato, in nome e per conto del socio minorenni, da chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela. Il socio minorenni non può in ogni caso assumere cariche sociali sino al raggiungimento della maggiore età.

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi;
- b) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al perseguimento delle finalità associative;
- c) versare la quota associativa annuale eventualmente stabilita;
- d) mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione, degli altri soci e dei terzi.

La qualità di socio si perde per recesso, decesso, esclusione o, nel caso di ente associato, per scioglimento o perdita dei requisiti richiesti.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, per comportamento contrastante con le finalità dell'Associazione, per reiterata violazione dello statuto o dei regolamenti, ovvero per morosità, nei casi e con le modalità previsti dal presente statuto.

Contro la deliberazione di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea entro sessanta giorni dalla comunicazione.

La perdita della qualità di socio non comporta alcun diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Il socio può sempre recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla ricezione della comunicazione. Resta fermo l'obbligo di corrispondere la quota associativa eventualmente dovuta per l'anno associativo in corso.

TITOLO IV

Articolo 10 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il collegio dei soci fondatori;
- l'Organo di Controllo, ove previsto dalla legge.

ASSEMBLEA

Articolo 11 – Convocazione

L'Assemblea è il massimo organo dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci e in regola con il versamento della quota associativa, ove prevista.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, che la presiede. Le convocazioni devono contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo e le modalità di svolgimento della riunione e devono essere comunicate con un preavviso di almeno sette giorni, mediante mezzi idonei a garantirne la conoscibilità da parte degli aventi diritto.

L'associato può ottenere, a proprie spese, copia degli estratti dei libri sociali o delle deliberazioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno.

Le modalità organizzative per l'esercizio del diritto di esame sono demandate al regolamento interno, nel rispetto dei principi di trasparenza, buona fede e parità di trattamento.

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 22 Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

L'Associazione richiede l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nella sezione dedicata alle associazioni di promozione sociale, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

A decorrere dall'iscrizione nel RUNTS, l'Associazione indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'indicazione "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" sono utilizzati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico solo dopo l'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del RUNTS.

L'Associazione provvede agli adempimenti pubblicitari e di aggiornamento delle informazioni presso il RUNTS nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Art. 23 Modifiche allo statuto dell'Associazione

Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dal presente statuto.

Per le deliberazioni aventi a oggetto:

- a) modifica della denominazione dell'Associazione;
- b) modifica delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- c) modifica sostanziale delle attività di interesse generale;
- d) adesione a reti associative o organismi che comportino vincoli stabili sull'identità dell'ente;
- e) trasformazione, fusione o scissione;
- f) scioglimento dell'Associazione;

il Presidente può richiedere, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, il parere del Collegio dei Soci Fondatori, ove esistente.

Restano in ogni caso fermi il principio del voto singolo, la sovranità dell'Assemblea, la parità dei diritti associativi e la libera eleggibilità delle cariche sociali, in coerenza con la disciplina delle APS e con il principio di democraticità interna.

Art. 24 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono gli stessi previsti per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 25 Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

- dalle entrate derivanti da attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, svolte nei limiti e secondo i criteri stabiliti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalla normativa attuativa vigente;
- da ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione e consentita dalla normativa vigente.

Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente statuto e dalla normativa vigente.

Articolo 20 – Bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun esercizio è predisposto il bilancio di esercizio nella forma prevista dalla normativa vigente per gli enti del Terzo settore.

Ricorrendone i presupposti di legge, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e depositato nel RUNTS nei termini di legge unitamente agli eventuali rendiconti delle raccolte fondi, nei casi previsti dalla legge.

Qualora ne ricorrano i presupposti di legge, l'Associazione redige e deposita il bilancio sociale.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse nei modi previsti dalla normativa vigente.

Ricorrendone i presupposti, l'Associazione pubblica annualmente sul proprio sito internet o sul sito della rete associativa cui aderisce gli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi sociali, ai dirigenti e agli associati.

Articolo 21 – Libri sociali e Registro dei Volontari

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori previsti dalla legge.

In particolare, a cura del Consiglio Direttivo, sono tenuti:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, nel quale devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Qualora sia istituito l'Organo di Controllo, è altresì tenuto, a cura dello stesso, il libro delle sue adunanze e deliberazioni.

L'Associazione tiene inoltre il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, ai sensi della normativa vigente.

I libri sociali e il registro dei volontari possono essere tenuti anche con modalità elettroniche, ove consentito dalla legge.

Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali. L'esercizio di tale diritto avviene mediante richiesta scritta rivolta al Presidente o al Consiglio Direttivo, che dovrà consentire l'esame entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, presso la sede dell'Associazione o con altra modalità idonea.

In via ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio. In via straordinaria si riunisce ogni qualvolta lo richiedano il Presidente, la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza o in forma mista, secondo quanto previsto dal presente statuto.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio di esercizio;
- approvare, se dovuto, il bilancio sociale;
- approvare eventuali regolamenti interni e le loro modifiche;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- decidere sui ricorsi in materia di ammissione ed esclusione dei soci;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Spetta all'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle modifiche statutarie;
- deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i soci aventi diritto di elettorato attivo ai sensi del presente statuto. Per i soci minorenni il diritto di voto è esercitato, in nome e per conto del socio, da chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela. A ciascun socio spetta un solo voto. Non sono ammessi voti plurimi.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio può ricevere una sola delega.

Per la validità dell'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è richiesta la presenza della metà più uno degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, purché la seconda convocazione non si tenga nello stesso giorno della prima.

Per la validità dell'Assemblea straordinaria, in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto.

Salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dal presente statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte a maggioranza dei voti espressi.

Per le deliberazioni relative alle modifiche statutarie, alla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, sia in prima sia in seconda convocazione è richiesto il medesimo quorum costitutivo di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima convocazione che in seconda con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 12 – Composizione e funzionamento

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, compreso il Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva alla nomina, può eleggere tra i propri componenti un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio Direttivo:

- attua gli indirizzi dell'Assemblea;
- cura la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto riservato alla competenza dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- approva i programmi di attività;
- delibera in merito alle attività diverse, nei limiti di legge;
- adotta tutti i provvedimenti necessari al buon funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, con le modalità previste dal presente statuto. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

La revoca anticipata dei membri del Consiglio Direttivo prima della scadenza naturale del mandato è deliberata dall'Assemblea ordinaria.

I membri del Consiglio Direttivo devono agire con lealtà e nell'interesse dell'Associazione. In caso di conflitto di interessi, si applicano i principi e le disposizioni di legge compatibili con la natura dell'ente.

PRESIDENTE

Articolo 13 – Rappresentanza

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra gli associati.

Dura in carica quattro anni, è rieleggibile e ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi associativi;
- c) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari, sottoponendoli a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile;
- d) esercita gli altri poteri attribuiti dalla legge, dallo statuto o dal Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Il Presidente può essere revocato dall'Assemblea con le medesime maggioranze previste per la sua nomina.

Articolo 14 – Il collegio dei soci fondatori

Il Collegio dei Soci Fondatori è composto da tutti i Soci Fondatori ancora associati all'Associazione. Esso ha funzioni esclusivamente consultive e propositive in ordine alla tutela dell'identità originaria, dei valori ispiratori e della continuità ideale dell'Associazione.

Il parere del Collegio dei Soci Fondatori, ove richiesto, è facoltativo e non vincolante, non limita in alcun modo i poteri dell'Assemblea e non condiziona la validità delle deliberazioni assembleari.

Il Collegio dei Soci Fondatori può inoltre sottoporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea proposte non vincolanti in materia di indirizzo ideale, coerenza statutaria, salvaguardia della missione associativa e memoria istituzionale dell'ente.

Articolo 15 – l'Organo di Controllo

Qualora l'Associazione abbia superato per due esercizi consecutivi due dei limiti fissati dall'art. 30 comma 2 del decreto legislativo 117/2017, l'Assemblea sociale, a norma dello stesso articolo, deve nominare l'Organo di Controllo, anche monocratico, i cui componenti devono possedere i requisiti, ed esercitano le prerogative, di cui allo stesso articolo 30. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del decreto legislativo 117/2017, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.

L'Organo di Controllo può inoltre essere istituito per volontà dell'Assemblea, anche se non ricorre obbligo di Legge. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dell'Associazione.

Articolo 16 - Norme comuni allo svolgimento delle riunioni degli organi mediante mezzi di telecomunicazione

Le riunioni dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 117/2017, e le riunioni degli altri organi statutari, possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione, e l'espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve essere garantita la sua segretezza. In ogni caso, devono essere assicurati contestualità del procedimento decisionale, rispetto sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento, diritto all'informazione.

È possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in video conferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra.

VOLONTARI E LAVORATORI

Articolo 17 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente

stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del d.lgs. 117/2017, con le modalità di cui al decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico, tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, e coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere inoltre iscritti in un apposito registro.

Articolo 18 – Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari oppure al venti per cento del numero degli associati fermo restando la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Resta ferma l'applicazione della normativa vigente in materia di incompatibilità tra la qualifica di volontario e i rapporti di lavoro retribuito con l'Associazione.

PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 19 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dagli avanzi di gestione e dalle riserve eventualmente costituite;
- da erogazioni liberali, donazioni e lasciti;
- da contributi pubblici e privati destinati a incremento patrimoniale;
- da ogni altro bene o accantonamento destinato durevolmente al perseguimento delle finalità associative.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative annuali;
- dai contributi degli associati e di terzi;
- dalle erogazioni liberali, donazioni e lasciti;
- dai contributi di enti pubblici e privati;
- dai proventi derivanti da convenzioni;
- dai proventi delle attività di interesse generale svolte dall'Associazione;
- dai proventi derivanti da raccolte fondi effettuate ai sensi della normativa vigente;
- dai proventi del patrimonio;

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Per la nomina di ciascun membro del Collegio è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

Art. 26 Rimandi al Regolamento dell'Associazione, al codice civile e alla normativa di settore

L'Associazione si dota di un Regolamento che disciplina sia le materie previste dal presente Statuto sia quanto ulteriormente necessario per il suo funzionamento. Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Manuela June Pedica Bernardi
Danieli Marchi
Alessandro Pirelli

